

REPUBBLICA ITALIANA  
XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa \_\_\_\_\_

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione  
forense e all'esercizio della professione

ONOREVOLI SENATORI/DEPUTATI. - Il presente disegno di legge promuove la riforma dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense elaborata dall'AIPAVV (Associazione Italiana Praticanti Avvocati).

In molti Paesi – per esempio in Spagna e negli Stati Uniti– è previsto l'accesso alla professione forense con modalità più rapide e oggettive, diversamente da quel che accade in Italia, dove le modalità d'esame discendono ancora da un Regio Decreto del 1933 (Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578).

Questo determina una situazione di grave iniquità e discriminazione nei confronti dei giovani aspiranti avvocati italiani, che nel nostro Paese accedono alla professione in età ben più avanzata rispetto agli altri colleghi europei ed extra-comunitari, avendo così meno possibilità di esprimersi e di eccellere nel mercato del lavoro.

Una riforma dell'esame di Stato è ormai assolutamente urgente: non solo perché anche a questi giovani laureati va applicato il principio della libera circolazione dei servizi in Europa (una delle quattro libertà su cui si basa il Mercato Europeo Comune), ma anche perché, soprattutto nel progetto di ricostruzione del Paese dopo la cessazione della pandemia da Covid-19, è fondamentale che i giovani possano dare il loro prezioso contributo e ci sia il giusto ricambio generazionale della classe dirigente.

Appare inoltre particolarmente evidente che non ci sia la volontà di applicare la L. 247/2012, con la quale già all'epoca si voleva attualizzare l'esame di Stato in oggetto, giacché anche nel 2019 c'è stato un ulteriore rinvio della riforma sino al 2022.

È giunto dunque il momento di prendere provvedimenti seri e di dare esaustiva risposta alla necessità di rendere di nuovo efficace e meritocratica la selezione dell'esame di Stato, ormai troppo vecchio per adempiere ai suoi compiti.

Questo disegno di legge si propone di disciplinare, salvaguardando i fondamentali principi di cui all'art. 3 ed all'art. 33 della Costituzione, l'accesso alla professione forense con nuove modalità.

Garantisce il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, seguendo l'evoluzione dei rapporti sociali avvenuta in questi ottantasette anni (dal 1933 ad oggi), a causa della quale è diventato necessario e urgente riformare il suddetto esame. Considerando ora i contenuti salienti del disegno di legge, esso reca modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, che disciplina lo svolgimento della professione forense.

L'articolo 1, che novella la citata legge n. 247 del 2012, attraverso la sostituzione degli articoli 46, 47, 48 e 49, stabilisce che all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono ammessi i possessori della laurea in giurisprudenza, conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente e che questo consista in un tirocinio pratico e in una prova scritta. Vengono stabiliti altresì i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio, a carattere continuativo della durata di diciotto mesi.

Vengono disciplinati, sulla base di quanto già previsto, le nomine delle commissioni e delle sottocommissioni d'esame ed il loro funzionamento.

Le modifiche intervengono, inoltre, sulla disciplina della prova d'esame, così articolata: a) un test da 90 quesiti a risposta multipla, da svolgersi in un'unica giornata con correzione rapida attraverso correttore ottico; b) banca dati da 5.000 quesiti giuridico-deontologici; c) nessuna prova orale; d) due sessioni d'esame ogni anno.

È previsto che dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la corte di appello rilasci il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e che il suddetto conservi efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247)

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'articolo 41 è abrogato;
  - b) gli articoli 46, 47, 48 e 49, sono sostituiti dai seguenti:

#### *«Art. 46 (Esame di abilitazione)*

1. Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono ammessi i possessori della laurea in giurisprudenza conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente, e successive modificazioni.
2. L'esame di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova scritta.

*Art. 47.*

*(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)*

1. Alla prova scritta di cui all'articolo 49 si accede nella prima sessione utile dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio della durata di diciotto mesi. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato al conseguimento delle capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché ad apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche della professione.
2. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati e la cui iscrizione è condizione necessaria per lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse, così come auspicato dalla Convenzione quadro sottoscritta il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche, nonché dal D.M. 17 marzo 2016, n. 70 "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" (GU n.116 del 19-5-2016).
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata, previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
6. Il tirocinio può essere svolto:
  - a) presso un avvocato con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni o presso l'ufficio legale di un ente pubblico;
  - b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso un ufficio giudiziario;
  - c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
  - d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio

dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

13. Il Ministro della Giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

- a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;
- b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
- c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione

europea.

14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

15. Il Consiglio dell'Ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

16. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso altro Consiglio dell'Ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

17. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere la prova scritta una volta compiuto il tirocinio.

*Art. 48.*

*(Sedi della prova scritta e nomina delle Commissioni)*

1. La prova scritta si svolge presso le sedi di corte di appello. Presso ciascuna sede, con decreto del Ministro della Giustizia, è nominata una Commissione incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento della prova d'esame, ivi compresa l'identificazione dei candidati, la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la vigilanza e la verbalizzazione. Tale Commissione non ha compiti valutativi, ed espleta altresì le operazioni di cui all'articolo 49-bis. Essa è costituita da almeno un componente ogni trenta candidati ed è composta da non meno di quattro membri di cui almeno due docenti della facoltà di Giurisprudenza e due avvocati indicati dagli ordini degli avvocati territorialmente competenti nel distretto ove ha sede la corte di appello. Con lo stesso decreto il Ministro della Giustizia nomina il presidente della Commissione ed il responsabile del procedimento e definisce le modalità di funzionamento della Commissione.

2. La prova scritta di cui al presente decreto è organizzata dal Ministero tenendo conto anche delle esigenze dei candidati in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17.

*Art. 49. (Prova scritta)*

1. La Commissione nazionale per la prova scritta, nominata con decreto del Ministro della Giustizia, rimane in carica tre anni ed è composta da otto membri, di cui:

a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle Università italiane su indicazioni della conferenza dei presidi della facoltà di Giurisprudenza;

b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle Università italiane su indicazione della conferenza dei presidi della facoltà di Giurisprudenza;

c) quattro avvocati designati dal Consiglio Nazionale Forense tra gli iscritti all'albo

speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

2. Il presidente della Commissione è nominato con il decreto di cui al comma 1 tra i componenti di cui al comma 1, lettera a). La Commissione delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

3. La prova scritta tiene conto degli obiettivi formativi qualificanti previsti dalla classe di laurea e si svolge due volte l'anno e valuta:

a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo all'applicazione del diritto e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea;

b) le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze acquisite durante la pratica forense e nel risolvere questioni di deontologia professionale.

4. La commissione predispone cinquemila quesiti a risposta multipla, prevedendo cinque possibili risposte, di cui una sola esatta, individuata dalla commissione stessa. Il Ministero della Giustizia cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Dall'archivio sono estratti, con procedura automatizzata che garantisce la totale segretezza della prova, novanta quesiti, ripartiti tra le materie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3. Il Ministero provvede alla riproduzione e alla distribuzione ai singoli atenei, sedi della prova d'esame, mediante l'utilizzo di mezzi informatizzati che garantiscano la totale segretezza del contenuto della prova. Con decreto del dirigente responsabile del servizio competente, sentita l'Autorità per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche per la trasmissione dei quesiti ai singoli atenei.

5. La prova d'esame si svolge in un'unica giornata e consiste nella soluzione dei novanta quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio come previsto al comma 4.

6. Ciascuna prova scritta si svolge contemporaneamente nelle diverse sedi individuate ai sensi dell'articolo 48, con contenuto identico in tutto il territorio nazionale.

7. Dall'inizio della prova i candidati hanno a disposizione 180 minuti primi. La correzione avviene in forma anonima mediante lettura elettronica degli elaborati. La valutazione della prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla determina l'attribuzione di un punteggio di "+1" per ogni risposta esatta, di "0" per ogni risposta non data e di "-0,25" per ogni risposta errata.

8. Per lo svolgimento della prova di esame di Stato, nonché per la correzione degli elaborati, il Ministero della Giustizia può avvalersi di strutture tecnico-strumentali atte a garantire la tempestività di consegna dei quesiti presso le sedi d'esame, la totale segretezza del contenuto della prova e l'anonimato dei candidati in sede di correzione degli elaborati.

9. La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 70 punti.

10. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro, né con estranei, né possono consultare testi, pena l'esclusione dall'esame. E' altresì vietata l'introduzione nell'aula di esame di telefoni portatili e di altri strumenti di comunicazione.

11. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministero della Giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministero della Giustizia.
12. L'archivio di cui al comma 4 viene annualmente revisionato ed incrementato con ulteriori 400 quesiti.

*Art. 49-bis  
(Valutazione della prova e voto finale)*

1. La Commissione di cui all'articolo 48 attribuisce ad ogni singolo candidato il voto finale che consiste nella somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e redige un elenco finale degli idonei da trasmettere al Ministero della Giustizia e alla corte d'appello presso cui si svolgono gli esami immediatamente, e comunque non oltre un termine di quindici giorni.
2. La corte di appello presso cui si svolgono gli esami cura che sia data comunicazione del risultato degli esami ai singoli candidati e provvede a rilasciare il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

*Art. 49-ter. (Diploma di abilitazione)*

1. La corte di appello presso cui si svolgono gli esami dispone l'affissione dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato gli esami e, per delega del Ministero, conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ai laureati in giurisprudenza che hanno superato il tirocinio di cui all'articolo 47 e la prova scritta di cui all'articolo 49.